



CODICE CIVILE

Art. 314/9 c.c.

Convocazione dei genitori e parenti irreperibili

Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.

Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-9-convocazione-dei-genitori-e-parenti-irreperibili>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it